



Comune di Canistro

Provincia di L'Aquila

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N° 25 di R.G.	Oggetto: Conferma TOSAP - Imposta Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'Anno 2019.
01/03/ 2019	

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì Uno, del mese di marzo, alle ore undici e minuti trenta, nell'aula delle adunanze del Comune di Canistro, la Giunta Comunale, convocata in via breve, si è riunita nelle persone dei Signori componenti:

1. Angelo Di Paolo	Sindaco/Presidente	Presente
2. Enka Doto	Vice-Sindaco	Presente
3. Ugo Buffone	Assessore	Presente

Presenti 3, assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta D'Agostino

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale in vigore;
Visto il Decreto Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Conferma TOSAP - Imposta Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’Anno 2019.**” che viene allegata con il n° 1) per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000: in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile “parere favorevole” reso dalla dipendente comunale Dr.ssa Di Genova Maria in qualità di responsabile del servizio economico-finanziario.

Ritenuto di approvare detta proposta per le motivazioni in essa contenute.

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Conferma TOSAP - Imposta Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’Anno 2019**” che viene allegata al presente atto con il n° 1) per diventarne parte integrante e sostanziale, ed il cui dispositivo qui si intende riportato e trascritto.

Di confermare, per l’Anno 2019, tasse – tariffe – contribuzioni ed imposte di seguito elencate, vigenti nel precedente anno:

- TOSAP
- Imposta Pubblicità
- Diritto Pubbliche Affissioni

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE


In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Giunta Comunale
N°25 del 01/03/2019
Il Segretario comunale
Dott.ssa Assunta D’Agostino



Comune di Canistro

Provincia L'Aquila

ALLEGATO n° 1
ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 25 DEL 01-03-2019

[Handwritten signature]
SINDACO (Agostino)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Conferma tasse, tariffe, contribuzioni ed imposte per l'anno 2019.

IL SINDACO

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 in corso di approvazione;
Viste le aliquote delle tasse, tariffe, contribuzioni ed imposte vigenti per l'anno 2018;
Ritenuto di dover procedere alla conferma delle stesse per l'anno 2019

VISTO il D.Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di confermare per l'anno 2019 le misure tasse, tariffe, contribuzioni ed imposte vigenti per l'anno 2018 come segue:


T.O.S.A.P (All.1)

Pubbliche affissioni (all.2)

Imposta Pubblicità (all.3)

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

Canistro li 20/02/2019



Il Proponente

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE

Canistro li 20/02/2019

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

COMUNE DI CANISTRO

PROVINCIA DI L'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

ALLEGATO N° 1
ALLA PROPOSTA APPROVATA
CON DECISIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N° 25 DEL 01-03-1994

IL SINDACO
(Diss. *Augustino*)

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 28, in data 26/04/1994.)

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area al sensi dell'art. 42, comma 3			
	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	40.000			
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. a)	16.000			
Occupazioni con tende, tisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	12.000			
Passi carrabili (comma 3)	20.000			
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)				
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	4.000			
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	16.000			
Divieto di sosta indiscriminato, previo rifasco di apposito cartello segnalatico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	4.000			
Occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	16.000			

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42-5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	3000			
	Oraria	125			
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	1200			
	Oraria	50			
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	900			
	Oraria	38			
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	4500			
	Oraria	188			
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1500			
	Oraria	63			
(**) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	600			
	Oraria	25			
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1500			
	Oraria	63			
Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2400			
	Oraria	100			
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1500			
	Oraria	63			
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	600			
	Oraria	25			

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alla tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

— Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del: 40 % (comma 1).

— Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).

— Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).

— Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, c. 5).

— Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

— per ogni km. lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria L. 500.000

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis): Tassa annuale complessiva L. 50.000

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua L. 150.000

— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di L. 30.000

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
30.000	39.000	45.000	60.000	45.000	58.500	67.500	90.000

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato	90.000	18.000	
b) Zona limitrofa	75.000	15.000	
c) Sobborghi e zone periferiche	45.000	9.000	
d) Frazioni	15.000	3.000	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le telole, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato.....	30.000	
b) Zona limitrofa.....	22.000	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....	15.000	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

- a) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- b) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

COMUNE DI CANISTRO

PROVINCIA DI L'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

ZONA INTERO TERRITORIO COMUNALE

TARIFFE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2002

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

(Allegato alla ² Proposta Approvata della Giunta Comunale n. 25, in data 01-03-2002)

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19 DEL D.LGS. 15.11.1993, N. 507)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

- La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per commissioni superiori a 49 fogli, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
 - per i primo 10 giorni € 1,03
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,31
- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
 - per i primo 10 giorni € 1,55
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,46
- Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
- Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo di c/c postale intestato al Comune.



COMUNE DI CANISTRO

PROVINCIA DI L'AQUILA


UFFICIO TRIBUTI


ZONA INTERO TERRITORIO COMUNALE

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DAL 01.01.2002

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

3 Proposta APPROVATA con 25 in data 01/03/2019
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 25
Il Segretario *[Signature]*
(Piazza S. Maria D. Agostino)





RIFERITA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, o qualsiasi altro mezzo previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);
pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3). Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

Alfa d'imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie è la seguente:

PUBBLICITA' NORMALE PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1,13	11,36	1,7	17,04	2,27	22,72

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (maggiorata del 100% art. 7 comma 7 D.Lgs. 507/97).

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2,26	22,72	3,40	34,08	4,54	45,44


PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Alfa d'imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

PUBBLICITA' ALL'INTERNO PUBBLICITA' NORMALE		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Euro	Euro	Euro	Euro
1,13	11,36	2,27	22,72

All'esterno

PUBBLICITA' NORMALE PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1,13	11,36	1,70	17,04	2,27	22,72



0.2 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%) - art. 7, comma 7 D.Lgs. 507/93.

PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2,26	22,72	3,40	34,08	4,54	45,44

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

0.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio (comma 3).

CAT.	DESCRIZIONE	Pubblicità normale per anno solare		Pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO	SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
		Euro	Euro	Euro	Euro
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	74,37	148,74	148,74	297,48
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	49,58	99,16	99,16	188,32
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	24,79	49,58	49,58	99,16

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

0.3 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

0.3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie l'imposta è dovuta secondo la seguente tariffa:

PUBBLICITÀ PER CONTO ALTRUI		PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
Euro	Euro	Euro	Euro
3,30	33,05	1,65	16,53




3.2 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione l'imposta è dovuta secondo la seguente tariffa

PER OGNI GIORNO	
Tariffa normale	
Per i primi 30 giorni	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni
Buro	Buro
2,07	1,03


4) PUBBLICITA' VARIA (art. 15 D.Lgs. 507/93).

	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			Buro
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.....	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	11,36
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeno, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.....	Per ogni giorno o frazione	49,58
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.....	Per ogni giorno o frazione	24,79
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura del mezzo pubblicitario o dalla quantità di materiale distribuito.....	Per ogni giorno o frazione	2,07
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.....	Per ogni giorno o frazione	6,20



Del che è verbale.


IL SINDACO /Presidente
f.to (Dott. Angelo Di Paolo)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

E' copia conforme all'originale.

Canistro Li - 8 MAR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco Prot.N° 605 del 8 MAR. 2019 trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo medesimo.

Canistro, li - 8 MAR. 2019

Prot n° 51
Registro Albo Pretorio



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Canistro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)